



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA

BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 24.10.2016 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "1^ Prova B.T.P. e 1^ Prova B.T.F." svoltasi presso C.S.B "A.S.D. BILLARDS CLUB" in Desio (MB) dal 08 al 15 ottobre 2016;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, allegava i referti arbitrali, tra gli altri, quello dell'arbitro TURI Nicola, che in riferimento alla gara disputata tra MAGGIO Crocefisso e DIOMAJUTA, riferiva che "*[omissis] lo stesso Maggio disattendeva l'art. 21 "posto del giocatore" di nuovo gentilmente gli dicevo, mi scusi Maggio stia fermo per favore...[omissis] tornato al tavolo della dirigenza trovo il giocatore Maggio che vedendomi arrivare diceva con modo irrispettoso verso la classe arbitrale più volte "quel fenomeno di arbitro" in presenza di Stefano Giberton?*";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;


- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- le proteste di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di un arbitro, e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“1^ Prova B.T.P. e 1^ Prova B.T.F.”* svoltesi presso C.S.B “A.S.D. BILLARDS CLUB” in Desio (MB) dal 08 al 15 ottobre 2016, riportate dalla direzione di gara e dal referto arbitrale denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta - peraltro professionista - nei confronti di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive ed alla presenza di una carica federale quale il Presidente F.I.Bi.S. della Regione Lombardia sig. GIBERTONI Stefano.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal MAGGIO Crocefisso, durante la competizione sportiva in modo particolare



perché avvenuti alla presenza di pubblico, del Presidente F.I.Bi.S. Regione Lombardia e nei confronti di un organo federale.

V'è d'aggiungere che MAGGIO Crocefisso aveva, durante la partita, deliberatamente contravvenuto alle norme di comportamento andando a disturbare, provocatoriamente, il proprio avversario.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. MAGGIO Crocefisso nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. MAGGIO Crocefisso ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

P.Q.M.


Visto il combinato disposto degli artt. 1, 21, 22, 30, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il sig. MAGGIO Crocefisso al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica che il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione del sig. MAGGIO Crocefisso da ogni attività federale per un periodo di giorni 40. Il definitivo mancato pagamento della suddetta sanzione comporta la sospensione del sig. MAGGIO Crocefisso da ogni attività federale per un periodo di anni uno.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il



termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato MAGGIO Crocefisso ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 28 ottobre 2016

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ROSSO', written over a large, stylized circular scribble.